



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI

SEZIONE I - PREMESSE

Art. 1 - Premesse

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento del “Fondo rotativo per l’efficienza energetica” (di seguito denominato anche “Fondo Energia”), finalizzato ad erogare finanziamenti alle Amministrazioni comunali e agli altri Enti pubblici aventi sede nella Regione Molise per la realizzazione di progetti miranti a rendere energeticamente più efficienti gli edifici pubblici.
2. Con Determina Direttoriale n. 225 del 14 ottobre 2011 il Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise ha provveduto alla costituzione del “Fondo Energia”, quale strumento di ingegneria finanziaria finalizzato agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici, con una dotazione di risorse, fatti salvi eventuali incrementi che dovessero rendersi necessari ed opportuni, pari ad € 6.500.000,00, comprensivi degli oneri da corrispondere al soggetto gestore del Fondo, nonché della riserva necessaria ad assicurarne la rotazione, ai sensi della normativa comunitaria vigente.
3. La citata Determina Direttoriale n. 225 del 14 ottobre 2011 ha altresì approvato il testo della Convenzione per l’assegnazione del servizio di gestione del predetto Fondo alla Finmolise SpA (di seguito “Finmolise”), organismo in house della Regione ed in possesso dei requisiti di esclusività, affidabilità e competenza, precisando che la domanda presentata per l’accesso alla Seconda Fase dell’Avviso è da considerarsi, a tutti gli effetti, come “domanda di accesso” al Fondo Energia.
4. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

SEZIONE II: RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 2 – Informazioni sulla Finmolise S.p.A.

1. Denominazione: Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise - Finmolise S.p.A.
2. Sede legale e amministrativa : Campobasso – Via Pascoli n. 68

ALLEGATO I

3. Codice ABI : 19151.0
4. Registro delle imprese di Campobasso n. 67877
5. Capitale sociale al 31/12/2010: €uro 13.785.000,00
6. Riserve al 31/12/2010: €uro 19.532.970,00
7. Telefono 0874 4791 Fax 0874 4793, www.finmolise.it

Art. 3 – Descrizione del contratto

1. La tipologia del prestito concesso da Finmolise S.p.A. a valere sul Fondo energia è identificata nel mutuo chirografario, di seguito definito. Con il contratto di mutuo chirografario Finmolise S.p.A. consegna al beneficiario una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo a rimborsarla.
2. L'operazione non è assistita da garanzia specifica. Trova, nel caso di specie, applicazione la responsabilità patrimoniale del debitore fondata sulla previsione dell'articolo 2740 del codice civile, a tenore del quale il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
3. Qualsiasi onere relativo alla stipula del contratto di mutuo è a carico della parte beneficiaria.

Art. 4 - Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate e costi

1. Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del beneficiario mediante versamento sul conto corrente, a quest'ultimo intestato, appena dopo la completa formalizzazione del/i contratto/i che interverrà, a seconda della pertinente fattispecie, nel rispetto di quanto disposto, in via alternativa, dagli artt. 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 della Disciplina degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi.
2. L'importo delle somme da erogare è pari a quello assentito con provvedimento dell'Amministrazione Regionale, non gravato da alcun onere a carico del beneficiario.

Art. 5 - Rimborso

1. Ciascun mutuo chirografario deve essere rimborsato ratealmente, nel corso della durata convenuta, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso su indicazione del Beneficiario.

A norma dell'art. 3 comma 5 dell'Avviso, il prestito dovrà essere restituito in un periodo massimo di dieci anni e senza interessi sulla base del piano di rimborso sottoscritto. A norma del presente regolamento:

- a. il periodo massimo di cui trattasi non deve riferirsi al periodo solare di fruizione del prestito, calcolato a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o dall'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse, ma, invece, allo specifico

ALLEGATO I

- periodo di ammortamento, come determinato dall'applicazione dell'art. 204 comma 2 del Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
- b. il finanziamento sarà restituito in rate costanti di solo capitale senza applicazione di interessi.

2 Le prescrizioni di cui al precedente comma 1 saranno applicate anche alle Amministrazioni che non soggiacciono al citato Testo Unico.

3. Il pagamento delle singole rate deve avvenire con addebito sul medesimo conto corrente utilizzato per l'accredito delle somme ricevute dal beneficiario a titolo di mutuo.

4. Senza necessità di alcuna formalità, il beneficiario è tenuto a corrispondere a Finmolise S.p.A. l'interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

Art. 6 - Rimborso parziale o estinzione anticipata

Senza pagamento di alcuna commissione, il beneficiario può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di rimborso parziale o estinzione anticipata del mutuo.

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine

1. Finmolise S.p.A. avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto e in particolare qualora il beneficiario non provveda al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso.

2. Finmolise S.p.A. potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del beneficiario mutuatario in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute.

3. Il pagamento del debito residuo, calcolato al verificarsi degli eventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve avvenire con addebito sul medesimo conto corrente utilizzato per l'accredito delle somme ricevute dal beneficiario a titolo di mutuo.

Art. 8 Diligenza del mutuante nei rapporti con la clientela

Finmolise S.p.A. è tenuta ad osservare, nei rapporti con i beneficiari, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Art. 9 Pubblicità e trasparenza delle condizioni

Finmolise S.p.A. osserva, nei rapporti con i beneficiari, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Art. 10 Invio della corrispondenza alla clientela

ALLEGATO I

L'invio al beneficiario di qualunque comunicazione si intende validamente effettuato all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal beneficiario per iscritto.

Art. 11 Invio della corrispondenza a Finmolise S.p.A.

1. Le comunicazioni e qualsivoglia dichiarazione del beneficiario a Finmolise S.p.A. vanno fatti pervenire ai recapiti dettagliati all'art. 2.
2. Il beneficiario avrà cura che le comunicazioni redatte per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 12 Identificazione della clientela

All'atto della costituzione del rapporto, il beneficiario è tenuto a fornire a Finmolise S.p.A. i propri dati identificativi nonché i dati delle persone eventualmente autorizzate a rappresentare il beneficiario stesso, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

Art. 13. Deposito di firme autorizzate e poteri di rappresentanza

1. Il beneficiario ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Finmolise S.p.A., precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati nonché le rinunce da parte di quest'ultimi hanno effetto trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione da parte di Finmolise S.p.A. e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Finmolise S.p.A. sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 14 Compensazione

1. Quando esistono tra Finmolise S.p.A. ed il beneficiario più rapporti di qualsiasi genere o natura, Finmolise S.p.A. ha diritto di avvalersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge (di cui all'art.1186 del Codice Civile) o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del beneficiario, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato.
2. La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, sebbene i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza l'obbligo di preavviso anche se Finmolise S.p.A. dovrà comunque darne pronta comunicazione al beneficiario.

Art. 15 Modifica delle condizioni contrattuali

ALLEGATO I

Finmolise S.p.A. non si avvarrà della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

Art. 16 Reclami-Organismi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il beneficiario ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Finmolise SpA, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Art. 17 Foro competente

Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è quello di Campobasso.

SEZIONE III: INDEBITAMENTO DEI BENEFICIARI

Art. 18 Determinazione a contrattare il prestito

1. La documentazione preliminare alla stipula del contratto di mutuo dovrà contenere la "Determinazione a contrattare il prestito" secondo quanto disposto dall'art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).
2. Qualora si tratti di Amministrazione non sottoposta agli obblighi di cui al TUEL, la suddetta documentazione di candidatura dovrà includere, per iscritto, l'idonea manifestazione di volontà espressa dall'organo competente.

Art. 19 Limiti di indebitamento

1. La documentazione preliminare alla stipula del contratto di mutuo dovrà contenere l'attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, riguardante il rispetto dei limiti per l'assunzione, nell'anno di nuovo indebitamento, previsti dall'art. 204 TUEL.
2. Qualora si tratti di Amministrazione non sottoposta agli obblighi di cui al TUEL, la suddetta documentazione di candidatura dovrà includere l'attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, riguardante il rispetto degli eventuali limiti per l'assunzione, nell'anno di nuovo indebitamento, previsti dalla normativa applicabile al caso di specie.

Art. 20 Condizioni per il ricorso all'indebitamento

1. Preliminarmente alla stipula del contratto di mutuo, Finmolise S.p.A. acquisisce una attestazione da cui risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 203 TUEL, concernenti:
 - a. L'avvenuta approvazione da parte del Consiglio dell'Ente beneficiario del rendiconto di esercizio dell'ultimo anno antecedente a quello in cui viene Deliberato il ricorso all'indebitamento – ovvero,

ALLEGATO I

nell'ipotesi in cui non sia scaduto il relativo termine di legge per l'approvazione, quello relativo al penultimo anno – con indicazione degli estremi della Delibera Consiliare;

- b. L'avvenuta approvazione da parte del Consiglio dell'Ente beneficiario del bilancio annuale nel quale è inserita la previsione relativa al prestito nella gestione di competenza, con evidenza dell'allocatione del prestito nel bilancio ed indicazione degli estremi della Delibera Consiliare;
- c. Nelle sole ipotesi di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Ente beneficiario, l'avvenuta assunzione della Delibera Consiliare di variazione al bilancio.

Art. 21 Verifica dei presupposti di impignorabilità

1. Al fine di verificare l'avvenuta soddisfazione dei presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate Finmolise S.p.A. si riserva, nel corso dell'intera durata del prestito, di richiedere all'Ente mutuatario una dichiarazione, sottoscritta da persona munita dei necessari poteri, attestante l'avvenuta adozione e notifica della Delibera prevista dall'art. 159 comma 3 TUEL, ovvero la copia della Delibera medesima.

2. Qualora si tratti di Amministrazione non sottoposta agli obblighi di cui al TUEL, la dimostrazione dei requisiti di impignorabilità sarà richiesta soltanto nei casi e nelle forme previste dalla normativa applicabile alla fattispecie.

SEZIONE III: GESTIONE

Art. 22 - Spese di funzionamento del fondo

1. La dotazione che, a seguito delle risultanze istruttorie, sarà destinata al finanziamento degli interventi operanti attraverso il Fondo Energia, è da intendersi comprensiva dell'importo da corrispondere alla Finmolise per l'attività di gestione, nella misura stabilita dalla Convenzione, nonché della riserva necessaria ad assicurare la rotazione del medesimo Fondo, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari vigenti. Tali costi devono ritenersi soddisfattori di qualsivoglia onere connesso alla gestione del fondo e delle operazioni effettuate a valere sullo stesso.

2. Gli interessi attivi e quelli di mora sono posti ad incremento del Fondo, mentre le spese legali ed ogni altro onere sostenuto per il recupero delle somme nei confronti dei beneficiari sono addebitate a decremento dello stesso. Le spese di gestione sostenute dal soggetto gestore, entro i limiti riportati in Convenzione, sono detratte dalla dotazione finanziaria del Fondo.

Art. 23 - Norme finali

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Determina di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2. Le risorse restituite dai soggetti beneficiari, o in ogni caso reintegrate al Fondo, verranno reimpiegate dalla Finmolise, su autorizzazione della Regione Molise, per operazioni poste in essere da soggetti appartenenti alle categorie di ammissibilità previste dal presente Regolamento e per il raggiungimento delle medesime finalità in esso contenute, anche ai fini di assicurare la rotazione minima prescritta dai regolamenti comunitari. Al termine del periodo di attività, sancito nella Convenzione per la gestione del Fondo, le risorse residue rientreranno nella piena disponibilità della Regione.

ALLEGATO I

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla Convenzione per la gestione del Fondo Energia rep. _____ del _____, nonché alla normativa applicabile.